

TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1851

18

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Commissione eletta per l'esame del progetto di legge sul reclutamento militare — Surrogazione di un commissario ed aggiunta di altri quattro alla Commissione permanente di finanze — Presentazione del progetto di legge sulle risaie — Discussione del progetto di legge sul trattato di commercio colla Francia — Osservazioni dei senatori Colla, Cibrario, Pinelli, Maestri, Sauli, Gallina e Di San Marzano, e risposta del ministro d'agricoltura e commercio — Adozione della legge — Discussione generale del progetto di legge per l'approvazione del trattato sulla proprietà letteraria concluso colla Francia — Osservazioni del senatore Pinelli e suo ordine del giorno — Spiegazioni del senatore Sclopis e dichiarazione del ministro di agricoltura e commercio — L'ordine del giorno del senatore Pinelli è ritirato — Adozione della legge.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane.

Si dà lettura del processo verbale della precedente seduta il quale è approvato.

NOMINA DI COMMISSARI.

PRESIDENTE. Debbo render conto al Senato, che essendosi proceduto negli uffizi, in coerenza al nostro regolamento, allo spoglio dei voti dati per la creazione della Commissione, che deve presentare un rapporto sulla legge della leva militare, ebbesi il risultamento seguente a maggioranza di voti degli uffizi: senatori Bava, Colli, Sclopis, Lazzari, Albini, Di Collegno Giacinto, Franzini.

Debbo anche rendere conto al Senato, che mi ha commesso di eleggere i membri, i quali debbono compiere l'aggiunta già decretata dal Senato nella Commissione per la contabilità e finanze in quanto appartiene all'esame dei bilanci, ed anche la scelta di un commissario da surrogare al signor conte Gallina membro ordinario della Commissione stessa per quanto riguarda sia i bilanci, sia le altre leggi di finanza, che io ho creduto di adempiere a questo mandato surrogando al signor conte Gallina il senatore Cibrario, e nominando membri aggiunti alla Commissione di contabilità e finanze, per quanto appartiene all'esame dei bilanci, i signori senatori Alfieri, Giulio, Mosca e Giacinto Di Collegno.

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE RISAI.

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. Il ministro dell'interno essendo trattenuto alla Camera dei deputati per ivi sostenere la discussione del bilancio, mi ha dato l'incarico di presentare in suo nome alla Camera dei senatori il progetto di legge sulle risaie. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 638.)

PRESIDENTE. Si dà atto ai ministri dell'interno e di marina, agricoltura e commercio della presentazione di que-

sta legge, la quale sarà data alle stampe e distribuita negli uffizi.

Il ministro ha chiesto il favore dell'argenza; chi intende accordarla voglia sorgere.

(È accordata.)

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO CONCHIUO COLLA FRANCIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama ad intraprendere la discussione del progetto di legge per l'approvazione del trattato di navigazione e di commercio stipulato colla Francia. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 435.)

Ho l'onore di leggere il testo della legge.

« *Articolo unico.* Il Governo del re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione al trattato di commercio e di navigazione concluso a Torino il 5 novembre 1850 colla Repubblica francese. »

È aperta la discussione.

COLLA. Signori, avvezzo da qualche tempo a dare silenzio il mio voto in favore di leggi che non potrei commendare, nè approvare, se non fossero da me considerate, come sono, provvedimenti di assoluta, indeclinabile necessità, farei oggi altrettanto pel trattato di commercio e navigazione che siamo invitati a convalidare, se non temessi che il mio silenzio facesse credere ad alcuno non essere da me giustamente apprezzati i danni e la sconvenevolezza di alcuno fra le condizioni del trattato medesimo, e se non credessi che per coloro a cui questi danni dovranno riuscire più gravi e dispiacevoli, sarà almeno di qualche conforto il sapere che, tanto dal Governo, quanto dal potere legislativo grandemente si apprezzano i sacrifici che loro sono imposti, sia per ciò che è scritto, sia per ciò che manca in questo nuovo trattato.

Io chiesi dunque di parlare intorno a siffatta convenzione col solo scopo di far palese come io la vedeva grandemente sconvenevole e dannosa per la mancanza di quella reciprocità che è il miglior pregio di qualunque trattato fra nazioni che vicendevolmente si stimano e si professano amicizia. Allorché fra due parti contraenti da una si spiega generosità senza li-

miti, e dall'altra si risponde con severa grettezza, come è possibile che il contratto non riesca alla prima grandemente oneroso? Quando da una parte si largheggia nel fare nuove concessioni, e dall'altra si restringono invece le concessioni già fatte, come si può sperare che la convenzione non riesca enormemente lesiva per la parte troppo facile a concedere?

E così è veramente di questo trattato colla Francia; perciò mentre noi ci affrettiamo ad accogliere con ogni possibile favore i bastimenti francesi e le merci da essi trasportate, la nostra bandiera non è accolta con pari generosità in tutti i porti di Francia e di Algeria, e le merci trasportate dalla nostra marineria vanno sottoposte a diritti differenziali che rendono di poco conto i favori fatti alla navigazione. I bastimenti della nostra marina mercantile non sostengono le spese e i disagi della navigazione per vaghezza di visitare i porti di altri paesi, ma bensì per trasportarvi merci e trarre dal noto un profitto ben meritato dalle fatiche, dalle privazioni e dai pericoli che i nostri marinai sostengono con mirabile virtù: laonde se alle merci da essi trasportate si oppongono diritti protettivi e differenziali che debbono procacciare ad altra bandiera la preferenza, tutti vediamo come riescono illusorie le agevolanze che si vantano fatte alla navigazione. L'adito sarà aperto alle navi, ma la porta resterà chiusa pel loro carico.

Io mi asterrò dal sottomettere alla vostra considerazione tutti i danni che sono per toccare al nostro paese per la mancanza di giusta reciprocità nelle leggi destinate a regolare le nostre relazioni commerciali e marittime colla Francia. Troppo tempo dovrei chiedervi per questo esame, e questo tempo sarebbe tolto ad altri affari importanti ed urgenti. Io mi limito dunque ad accennare il grave danno a cui dovranno soggiacere i nostri paesi vinicoli, la triste condizione dei quali già vi è nota abbastanza e si aggraverà senza dubbio in grazia della più facile concorrenza dei vini di Francia, desiderati e preferiti in molti paesi della Liguria per la qualità loro che ne rende economica la consumazione, malgrado un prezzo alquanto maggiore.

Ed oltre questo, io mi tengo in debito di accennarvi la condizione tristissima che è fatta ai buoni e laboriosi abitanti dei nostri paesi marittimi, e principalmente a quelli della riviera occidentale di Genova, i quali debbono necessariamente ricavare ogni loro mezzo di sussistenza dallo scarso ed incerto prodotto degli oliveti, e dal tenue profitto che la gente di mare ottiene a caro prezzo dalla navigazione.

Ebbene, se prendiamo a considerare quale condizione si faccia ai virtuosi abitanti di quella interessante parte dello Stato, noi vediamo che l'olio rimane gravato in Francia da tale dazio che ne rende assai difficile lo smercio in quel paese dove era per lo addietro ricercato avidamente, e dove non riesce possibile di smerciarlo se non a prezzo assai male corrispondente alla spesa ed alla incertezza della produzione. Vediamo di più che, mercè di un dazio differenziale assai rilevante in favore dell'olio introdotto con bastimenti francesi è reso necessario che questo prodotto della nostra agricoltura sia trasportato in Francia da bastimenti francesi, come saranno da essi trasportati sul nostro littorale i vini di Francia che saranno da noi consumati. Noi medesimi ci troveremo con dolore costretti a valerci di bastimenti protetti da bandiera straniera per trasportare in Francia i nostri prodotti lasciando in ozio la nostra marineria inabile a sostenere la concorrenza malgrado gli onorevoli sforzi che da lei si fanno per ridurre al meno possibile il costo de' suoi noli.

A fronte di queste considerazioni, per le quali io non esi-

tere a dare un voto repulsivo, l'ufficio centrale ci venne assicurando che il Ministero ed i suoi negoziatori non mancarono di fare quanto fosse possibile per ottenere dalla Francia più vantaggiose e più onorevoli condizioni; che inutile sarebbe adesso l'intraprendere con quel Governo altre negoziazioni allo stesso fine; e che perciò noi ci troviamo costretti a dovere scegliere fra due mali il minore, e vedere se sia minore male l'accettazione del conchiuso trattato quantunque poco soddisfacente, ovvero l'adattarsi a rimanere senza trattato alcuno colla Francia.

Io confesso schiettamente che, qualora mi fosse toccato di sedere al posto dei ministri proponenti, avrei sentito mancarmi il coraggio alla presentazione di un trattato non poco meritevole di riuscire gradito alla nazione; ma questo coraggio non venne meno al Ministero, e poiché il medesimo, meglio di me informato della presente condizione delle nostre relazioni commerciali e politiche colla Francia, ne chiede e ne raccomanda istantaneamente l'accettazione già consentita a grande maggioranza dalla Camera elettiva, io mi crederò abbastanza tranquillo nel dare il mio voto per l'adozione di questa legge, sì veramente che il Ministero voglia farmi sicuro che terrà conto delle cose da me accennate sia nelle variazioni che rimangono a farsi nelle leggi nostre daziarie, sia nelle negoziazioni a cui le medesime potranno ancora far luogo, sia in fine per migliorare in qualche modo la sorte dei paesi che maggiormente soffrono, come sarebbe appunto l'esonerare finalmente la riviera occidentale da Genova a Nizza, strada che assai prima d'ora avrebbe dovuto essere dichiarata reale, e perfezionata in modo da rendere più difficili e rari i disastri di cui lamentiamo in questi giorni un caso assai triste e sommamente rincrescevole.

CIBRARIO. Io avrei desiderato, o signori, di mantenere il silenzio su questo trattato a cagione della parte che vi ho presa in qualità di plenipotenziario; perchè io debbo temere che alcuna delle osservazioni che avrò l'onore di sottoporre al Senato, non sia alle volte interpretata come conseguenza di quell'amor proprio che spinge naturalmente ogni uomo a sostenere un fatto a cui ha in qualunque modo partecipato; tuttavia sicuro nella mia coscienza di non avere nè anche per un momento dimenticato gli interessi della nazione che mi erano temporariamente affidati, d'aver eseguito scrupolosamente le istruzioni che nel medesimo senso e con reiterate raccomandazioni mi venivano indirizzate dal Ministero, io mi farò a tessere brevemente la storia di queste negoziazioni, affinché il Senato possa convincersi che nulla si è pretermesso di quanto si poteva aspettare da persone che prepongono ad ogni altra considerazione il trionfo dei materiali e morali vantaggi del paese.

Il Senato rammenterà senza dubbio che nel 1845 il trattato di commercio che fu conchiuso allora fra il nostro Stato e la Francia non poté essere approvato dalla Camera dei deputati di Francia se non con molta difficoltà, e che anzi il ministro degli affari esteri non poté ottenere di farlo approvare senza appoggiarsi grandemente sulla convenzione per la proprietà letteraria contemporaneamente conchiusa, la quale essendo, si può dire, quasi interamente diretta al vantaggio della Francia, poteva passare agli occhi dei protezionisti francesi, come un compenso sufficiente delle agevolanze che ci venivano concesse nel trattato di commercio.

Il trattato di commercio colla Francia non ebbe nè per la Francia nè per noi effetti molto vantaggiosi, o sia ciò derivato dal non essersi ragionata la diminuzione dei diritti a seconda de' veri principii economici, o sia un effetto delle preoccupazioni politiche e delle turbolenze che agitarono i

tre ultimi anni, o provenga dalle due cause riunite, il fatto è che avvicinandosi il termine di questo trattato, la Francia fu la prima a denunciarlo, dichiarando che il medesimo era pregiudicievole a' suoi interessi, e che era forza di negoziare su nuove basi.

La Francia, come niuno ignora, si attiene strettamente e rigorosamente a' principii della scuola protezionista non curando il movimento europeo che spinge le nazioni a cercare in una opposta via l'incremento naturale, lo spontaneo sviluppo dei veri interessi del commercio e dell'industria. La Francia badò con geloso timore a' risultamenti delle sue statistiche doganali, alla così detta bilancia del commercio; questa bilancia le dimostrava 78 milioni di importazioni sarde in Francia, e 40 soli milioni di importazioni francesi in Piemonte; in conseguenza, secondo linguaggio della scuola economica ministeriale, conchiudeva che la Francia in virtù del trattato di commercio pagava 38 milioni di tributo alla Sardegna.

Io non starò a confutare questi principii; mi basta d'averti accennati, perchè sono pure quelli sui quali la Francia si è sempre fondata per mantenere la severità de' suoi rifiuti.

Un'altra osservazione ha fatta la Francia, ed è lo sviluppo grandissimo preso dalla nostra marina mercantile in quell'intervallo di tempo, per cui la nostra bandiera si incontrava in mari dove prima mai non comparve, ed anche nel Mediterraneo compariva notevolmente accresciuta.

Tutte queste circostanze spaventarono la scuola protezionista francese, e siccome l'Assemblea francese è dominata da una maggioranza che si compone in gran parte dei più notabili industriali che hanno un diretto interesse, o credono di averlo, a mantenere le proibizioni esistenti, quindi ne veniva che la Francia si accostasse alle trattative col preannunciato sistema e con quelle esigenze che può imporre una grande potenza che apre un vasto mercato allo spaccio dei nostri prodotti, quando si accosta a trattare con una potenza di minore forza e che non può aprire ai prodotti francesi che un mercato assai più ristretto.

Nel mese di luglio la Francia presentava un progetto di trattato di commercio il quale era sicuramente molto più oneroso di quello che è stato conchiuso. L'industria del Governo dovette pertanto applicarsi a cambiare, se si poteva, queste condizioni o almeno a moderarle il più che fosse possibile.

Di tre cose principalmente si preoccupava la Francia: la prima di togliere il favore che, coll'articolo addizionale del trattato del 1843, aveva fatto alla bandiera sarda rispetto all'approdo nei porti d'Algeria. La Francia diceva, per appoggiare questa diminuzione di favori, che stava preparando una legge generale con cui sarebbe stato retto l'universo sistema del commercio algerino: e difatti questa legge fu presentata alla Assemblea francese, e il Senato sa a che punto siane la discussione.

Un'altra cosa considerava la Francia essere di somma necessità per lei, ed era di fare sparire le facilità che per l'intercorso indiretto ci erano state concesse dal primo trattato, facilità che essa non si è risolta ad accordare ad altre nazioni poste in uguali circostanze, e che considerava come una grave deviazione da' suoi principii abituali.

In terzo luogo poi protestava che il mantenimento dei dritti differenziali era per essa una questione di principii, una indeclinabile necessità per la quale il Governo non poteva neppure ammettere la discussione. Il nostro Governo procurò in tutti i modi d'indurre la Francia a dipartirsi dalla severità di queste premessa che ci erano di tanto pregiudizio; ma in-

vano. Anzi per quanto concerne l'affare dell'Algeria e le facilitazioni che ci voleva torre o almeno diminuire quella potenza, spinse tant'oltre il suo rigore, che anche per consentire solamente una proroga del trattato volle che un'apposita eccezione vi fosse inserita.

L'eccezione fu già approvata dal Parlamento quando il trattato venne prorogato dal maggio al novembre.

Vedendo il Governo che difficilmente si poteva indurre il plenipotenziario francese a fare delle concessioni non conformi alle istruzioni che aveva ricevuto, pensò di trasportare la discussione sopra un altro terreno, vale a dire di fare un controprogetto nel quale tante facilitazioni venissero offerte alla Francia in materia di riduzione di dazi, da poter ottenere per compenso l'abolizione o almeno la riduzione dei dritti differenziali, il mantenimento dei favori speciali che l'articolo addizionale aveva assicurato al nostro commercio nell'Algeria, ed infine qualche notevole diminuzione di tassa su quelli tra i nostri prodotti che costituivano il nerbo principale del commercio e dell'industria della nazione, come sarebbero gli olii, gli animali bovini, la ghisa, le frutta fresche ed altri prodotti in non gran numero.

Il controprogetto è stato presentato dal plenipotenziario del Re all'onorevole signor Barrot il 23 settembre 1850; dopo una lunga discussione, si persuase il signor Barrot che fosse conveniente agli interessi della Francia di adottare, almeno in qualche parte, le modificazioni, che con grande istanza venivano dal Governo di S. M. dimandate.

Il controprogetto fu spedito in Francia ed appoggiato dal plenipotenziario francese; ma la risposta fu una ricisa negativa, un ordine perentorio al plenipotenziario di continuare le negoziazioni sulle basi del progetto primitivo presentato dalla Francia, e di respingere assolutamente il controprogetto:

Io mi permetterò di dar lettura al Senato di qualche brano di questo controprogetto.

« Pendant que l'Europe toute entière semble avoir compris la nécessité de marcher dans une voie plus large et de diminuer autant que possible les entraves que les lois de navigation et de douane avaient entassées au détriment du commerce; pendant que le Gouvernement sarde a aboli le peu de taxes différentielles qu'il avait établies il n'y a pas longtemps, il a droit d'attendre de la haute sagesse qui préside aux destinées de la France, et surtout de l'esprit de justice qui l'anime et de la bienveillance dont il a reçu tant de preuves, que le Gouvernement français ne refusera pas au Piémont l'exemption des taxes différentielles au moins pour les produits du sol et de l'industrie du pays. La France pourrait d'autant moins nous refuser cette concession basée sur le système de la véritable réciprocité, qu'elle l'a accordée, depuis grand nombre d'années, à presque toutes les nations avec lesquelles elle a stipulé des traités de commerce et notamment à l'Angleterre, aux Pays-Bas, à la Russie, aux Etats-Unis, au Brésil, aux Républiques de l'Amérique du Sud.

« Monsieur piémontais transportant à bien meilleur marché que les navires français, la marine marchande de France ne pourrait en soutenir la concurrence si elle n'était protégée par les droits différentiels.

« Nous ferons d'abord remarquer qu'une grande puissance comme la France a peu à craindre de la concurrence d'un petit Etat tel que le nôtre. La France qui nous est si supérieure en population, et en industrie et qui dispose de capitaux immenses ne pourrait craindre notre concurrence puisqu'elle n'a pas craint celle de l'Angleterre, et des Pays-

Bas, d'ailleurs n'a-t-elle pas entre ses mains les moyens de faire baisser immédiatement les prix des transports en réformant les règlements maritimes et en diminuant les taxes de navigation? Enfin en admettant même que, par l'abolition des taxes différentielles sur les produits du sol et de l'industrie sarde, notre marine marchande pût parvenir à faire quelque concurrence aux navires français, il faudrait admettre en même temps qu'en maintenant les droits différentiels notre marine serait à-peu-près exclue de toute concurrence, et que le commerce de transport de nos produits agricoles et manufacturiers se ferait presque exclusivement par la marine française. La France n'a pas certainement l'intention de nous réduire au point de laisser exploiter par des navires français presque tout notre commerce actif; elle voudra sans doute apprécier les motifs que nous venons d'alléguer et les facilités considérables que nous sommes disposés à accorder à plusieurs des plus importants produits de son industrie, parmi lesquels nous signalons dès à présent les livres dont l'importation annuelle est de près de 100 mille kilogrammes; le papier blanc sans fin pour tentures; les objets de mode; les porcelaines, blanche et dorée; les vins; les poissons marinés au vinaigre et à l'huile; l'huile de poisson; le plomb, le zinc; la garance; le sucre raffiné; les fers de première fabrication; le gueuse ouvrée; différents tissus de coton, de fil et de soie; et surtout la morue dont le commerce est si important pour la France et dont en 1848 elle a exporté 2,273,000 kilogrammes pour les États sardes; la pêche et la navigation française trouveront dans la réduction des droits d'entrée sur cet article seul, une compensation plus que suffisante aux dommages que cette dernière pourrait éventuellement éprouver, ensuite de l'abolition partielle des droits différentiels.

Quindi si combatteva il progetto di riduzione o diminuzione dei favori accordati dall'articolo addizionale del trattato relativamente all'Algeria in questi termini:

« En réservant à la fin de la présente note l'examen de l'article 12 qui exige des plus amples éclaircissements, le chevalier Cibrario a observé, quant au paragraphe 2 de l'article 13, que le retrait de l'article additionnel du traité de 1843, relativement aux facilités accordées aux navires en Algérie, ne manquera pas de fermer l'accès des possessions françaises du nord de l'Afrique à notre marine.

« Le sousigné doit appeler l'attention de monsieur le plénipotentiaire de France sur un fait de la plus haute gravité; c'est que malgré les facilités accordées en 1843, et qu'on voudrait nous retirer maintenant, la navigation sarde en Algérie n'a fait que décliner. En 1842 notre marine a compté sur la même côte que 176 navires jaugeant ensemble 16,720 tonneaux; en 1843, 141 navires de 13,471 tonneaux; en 1849, 66 navires de 5899 tonneaux; en 1846 le nombre des navires s'est élevé à 205; mais on doit l'attribuer à la demande générale de céréales qui eut lieu alors.

« Le commerce spécial de la Sardaigne avec l'Algérie présente des résultats plus mesquins encore, malgré que les conditions commerciales des possessions françaises offrent une progression toujours croissante de prospérité, ainsi qu'il résulte des relevés de la statistique officielle des douanes.

« En présence de pareils faits le Gouvernement du roi ne saurait s'expliquer le motif pour lequel le Gouvernement français, au lieu d'augmenter les facilités qu'une triste expérience a démontré insuffisantes, veuille au contraire nous retirer la plus grande partie de ces facilités, et nous fermer à tout jamais les ports de l'Algérie. Notre Etat touche presque à l'Algérie par l'île de Sardaigne, où les navires français

jouissent des mêmes avantages que dans nos autres ports du continent; la mesure de rigueur que la France veut nous infliger aurait certainement aux yeux de la nation piémontaise, et surtout des sardes, un caractère odieux. Or nous objecte que nous n'avons point de colonies, et que l'Algérie en est une; mais si la France ne veut pas considérer ses possessions du nord de l'Afrique comme un département français parce qu'elle y a établi un régime sous quelque point de vue exceptionnel, nous pourrions facilement appliquer la même théorie à la Sardaigne qui naguère encore avait une constitution à part, et qui est si arriérée en fait de civilisation, de commerce et d'industrie.

« Le plénipotentiaire du roi doit insister au nom du Gouvernement afin que l'article additionnel du traité de 1843 soit maintenu dans le présent traité dans son intégrité, et pour qu'on accorde à l'intercourse indirect la réduction du droit de tonnage de 4 à 3 francs, avec déclaration que ce droit une fois payé on n'exigera pas un nouveau droit dans le cas où le navire n'ayant pu déposer, dans le premier port où il a mouillé, toute sa cargaison, serait obligé d'aborder à un autre point quelconque du territoire français en Algérie.»

Quindi si è fatto l'elenco delle riduzioni offerte alla Francia per ottenere i vantaggi di cui ho avuto l'onore di parlare sui diritti differenziali, sopra gli approdi nell'Algeria, sopra gli olii, ed altri oggetti che interessavano in sommo grado l'industria, ed il commercio nazionale. Queste riduzioni offerte tanto all'entrata che all'uscita, sommano a 62 articoli; in compenso si chiedeva:

« Nous demandons à la France la réduction du droit d'entrée sur les objets suivants:

1° Huile d'olive, à 15 francs le quintal.

2° Riz, à 3 francs (così offerto dalla Francia).

3° Poissons marinés et à l'huile, à 60 francs.

4° Chanvre ou étoupe, à 6 francs.

5° Pâtes de Sardaigne et de Gênes, à 12 francs.

6° Gueuse en masse, à 80 francs (au moins jusqu'à concurrence de 10 mille quintaux par an).

7° Bétail, c'est-à-dire les bœufs, à 10 francs par tête.

Le reste à la moitié du droit convenu (en ouvrant à l'importation tous les bureaux français qui correspondent à ceux des États sardes).

8° Fruits verts, à 5 francs 80 centimes le quintal métr.

9° Corail taillé mais non monté, à 7 francs le kilog.

10. Gaze de Chambéry, à 12 francs.

11. Bœliers, brébis, moutons à 1 francs 80 centimes par tête.

Le plénipotentiaire sarde doit observer à propos des offres et des demandes sus-énoncées:

« 1° Qu'elles présupposent nécessairement l'exemption réciproque de tout droit différentiel, au moins pour les produits du sol et de l'industrie des deux nations;

« 2° Que le nombre et l'importance des articles sur lesquels la Sardaigne consent à diminuer les droits, doit prouver que les ministres du roi attachent le plus grand prix à persuader à la France par les avantages réels qu'ils sont disposés à accorder à son commerce, combien ils désirent resserrer les nœuds d'une amitié qui leur est si chère; que la France doit surtout apprécier le sacrifice auquel le Gouvernement consent sur l'introduction des livres, ce qui, ajouté aux dispositions tendant à empêcher l'introduction et le débit des contrefaçons belges, constitue, pour les intérêts matériels du Piémont, une perte énorme qui n'échappera pas à la haute sagacité du Gouvernement français.

« 3° Que les avantages qu'à titre de réciprocité on demande à la France sont restreints à un petit nombre d'arti-

cles pour lesquels les intérêts de notre commerce réclament impérieusement des facilités qui n'ont pas été accordées jusqu'ici, ou qui l'ont été dans une proportion que l'expérience a démontré tout-à-fait insuffisante.

« 4° Que certaines réductions demandées par le Piémont à la France sont autant dans le véritable intérêt de cette dernière puissance que dans celui de la Sardaigne; que sous l'empire de la législation existante en France le droit est prohibitif pour les bœufs de petite taille; que les diminutions accordées par l'ancien traité ont été jugées insuffisantes par les économistes français les plus éclairés, qui sont en même temps hommes de pratique et hommes de science; que cependant la France a le plus grand intérêt à combler l'insuffisance d'approvisionnement des départements du midi, et en particulier du port de Toulon; relativement aux brébis le droit de 5 francs par tête est tout-à-fait prohibitif; on le réduirait de la moitié qu'il le serait encore; ce qui ne sert à autre chose qu'à encourager la fraude, vu l'impossibilité de la surveiller suffisamment sur l'immense ligne des Alpes.

« 5° Que quant au riz l'hygiène publique est intéressée à substituer l'excellent riz du Piémont au mauvais riz de l'Inde.

« 6° Relativement aux fruits verts le droit de 6 francs 60 centimes par 100 kilogr., ainsi réduit par le dernier traité, doit encore être considéré à-peu-près comme un droit prohibitif; en effet, la caisse d'oranges de 45 kilogr. contenant en moyenne 300 fruits, le droit en question donne 9 francs 90 centimes pour 1000 oranges dont le prix de revient est à Nice de 7 francs seulement.

« Quant aux citrons, la France qui produit très-peu d'oranges ne produit pas de citrons; il n'y a donc là qu'une question de fiscalité.

« 7° Que quant aux gazes de Chambéry cet article n'est pas fabriqué en France; que vu l'élévation des droits tout s'introduit maintenant en fraude, qu'en conséquence il importe à la France d'ouvrir à cette marchandise un accès régulier moyennant la diminution des droits. »

Come ho avuto l'onere di dire al Senato, questo controprogetto pel quale il plenipotenziario francese aveva mostrato una certa propensione, è stato respinto risolutamente dal Ministero francese. Si trattava dunque di ottenere all'insuori di queste principali concessioni i maggiori vantaggi possibili, e continuando le negoziazioni, si è ottenuto qualche cosa.

La questione, dopo respinto il controprogetto, era solamente di vedere se conveniva meglio di avere un trattato colla Francia, o di non averne nessuno. La risposta per ogni persona di buon senso non poteva essere dubbia: vi erano gravi considerazioni politiche, le quali ci consigliavano a non disgustare la Francia; vi erano considerazioni economiche che ci parevano a non respingere i vantaggi che questo trattato, ancorchè molto imperfetto, e ben lontano da quell'ampiezza e da quel rigore di reciprocità che il Governo avrebbe desiderato, tuttavia continuava ad offrirci: vi è un'altra considerazione, che sola avrebbe bastata a persuadere il Governo della convenienza di accettare il trattato quale fu stipulato, ed è questa:

Il Governo di Francia ed il Governo del Re non partivano dallo stesso punto di vista: il Governo di Francia era ed è eminentemente protezionista; il Governo del Re, d'accordo col Parlamento, è già entrato nell'opposta via: le riduzioni, che noi abbiamo consentite alla Francia, erano pur quelle che le Camere di commercio ci avevano indicate potersi concedere; le riduzioni erano nel senso economico utili non meno a noi che alla Francia. Considerata la cosa sotto questo aspetto, cade ogni accusa di sconvenevolezza, e cade an-

che fino ad un certo punto ogni accusa di danni temuti, opposta dall'oratore che mi ha preceduto a questo trattato. Non v'è sconvenevolezza, perchè noi abbiamo concesso, mediante un corrispettivo, tenue bensì, ma pure reale, ciò che, mediante una tariffa doganale, avremmo concesso gratuitamente a tutto il mondo, perchè ciò facendo crederemmo provvedere ai nostri propri interessi. Anche il danno non è tanto grande; è in parte un lucro cessante, in parte una speranza fallita; perchè in quanto agli olii non vi è stata variazione di sorta, essendosi mantenuto lo *statu quo*, poichè nel trattato del 1845, non si era fatto nulla per gli olii, quantunque il Governo avesse fin d'allora molto insistito per questo ramo interessante de' nostri prodotti.

L'olio paga il 25 per cento per l'entrata in Francia; il diritto non si può nemmeno dire enorme: e difatti l'importazione del nostro olio in Francia costituisce ad un dipresso la metà dell'importazione generale. Sono 25,000,000 di chilogrammi che si importano in Francia annualmente da vari paesi, 12,000,000 sono importati da noi.

Gli aranci ed i limoni importati in Francia sommano generalmente ad 8,628,000 chilogrammi, l'importazione dagli Stati sardi ascende ad 1,843,000 chilogrammi. Il riso che è importato in Francia ascende a 16,849,000 chilogrammi, di cui gli Stati sardi importano 8,000,000; l'India e la Cina 7,000,000; gli Stati Uniti 4,000,000. Per queste considerazioni io credo che il trattato di commercio non sia sconvenevole: credo anche non sia dannoso e molto meno al punto che si sarebbe voluto insinuare. Osservo ancora che bisogna tenere conto de' vantaggi che ci sono fatti in quanto ai diritti di navigazione: osserverò fra le altre cose che una nave di 150 tonnellate, in un porto qualunque dell'Oceano, pagherebbe, se non ci fosse trattato, 954 lire per i vari diritti che colpiscono il corpo del bastimento, laddove in seguito al trattato, invece di 954 non ne paga che 396.

Anche questa differenza mi pare debba bastare a persuadere il Senato che non si poteva rimanere senza trattato colla Francia. Aggiungerò una circostanza di fatto che mi è stata indicata da vari capitani marittimi, ed è, che prima del trattato colla Francia la media delle navi che si trovavano permanentemente inoperose nel porto di Genova era di 800; dopo il trattato colla Francia non arriva alla metà; ed è tanto più degna di considerazione questa circostanza in quanto che lo sviluppo che ha preso la marina mercantile è grandissimo.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pinelli.

PINELLI. Io non mi propongo di combattere il trattato di navigazione e di commercio, sopra il quale il Senato ha a deliberare; mi propongo solo di sottoporre alla saviezza del Senato alcune considerazioni intorno al medesimo. Confesso che per quanto siano limitati e scarsi i miei studi economici, essi non mi hanno potuto condurre alla teoria protezionista. Ora, io porto opinione che materia di osservazioni in questo trattato si troverà piuttosto dal canto di coloro che parteggiano per il sistema protezionista, che di coloro che professano il sistema di libero scambio; sistema però pel quale non intendo già un'assoluta libertà, e non mi arrogo di determinare i confini ai quali questa si possa estendere: ma intendo bensì quel sistema savientemente temperato, il quale può vantare per sé una lunga esperienza in Italia, e di cui noi seguiamo i principii.

Io sarò breve sul trattato di navigazione e di commercio. Quanto alle riduzioni che si sono fatte sulla tariffa, per quanto io sia persuaso che queste riduzioni dovessero essere savientemente ponderate, io non le considero quali concessioni

fatte alla Francia, come sembrò ad un precedente oratore; le considero come una naturale conseguenza, come un primo sviluppo di quel sistema del quale attendiamo dal Ministero un'applicazione altrettanto temperata e savia quanto generale alla nostra legislazione doganale. Per conseguenza non avrei a questo riguardo che da riferirmi alle parole dell'onorevole plenipotenziario, il quale faceva osservare come, quando da un sistema che non si crede punto ostile, anzi conforme ai veri interessi del paese, si ottiene qualche altro utile risultato, si debba avere ciò come bastante per escludere un rimprovero assoluto al trattato.

Io queste considerazioni le trovo di tal peso, che debbono anche accontentare quelli che si rallegnano restringendo tutte le loro mire ai materiali confini dello Stato.

Per me il trattato (ne convengo) ha un merito maggiore, e questo merito mi pare che in esso si giustifichi tanto rispetto alla Francia, come rispetto agli altri Governi che vi sono in Italia.

Riguardo alla Francia, poichè essa esperimenterà quali vantaggi le arrechi l'estensione del mercato nei nostri confini, sotto gli auspicii di un Governo libero e sinceramente costituzionale, vantaggi che non esperimenterebbe dove si trovassero vigenti certe tariffe protezioniste. Dirò anche queste considerazioni meritevoli d'attenzione rispetto agli altri Governi d'Italia; ed a questo riguardo io non ho d'uopo di accennare alle Signorie Vostre come una certa stampa lavori in Italia e fuori per denigrare la politica del Piemonte, facendola scorgere come una politica egoistica ed interessata, e di grette mire. Sfido questa stampa di trovare applicazione a questo rimprovero, di appuntare da questo lato quelle teorie che hanno servito di base alle negoziazioni. Io trovo che queste teorie hanno il vantaggio, che mentre alla Francia faranno conoscere la diversità del sistema seguito nella nostra politica commerciale da quello di altre potenze, avranno altresì il merito di non essere un sistema per nessuno esclusivo, per nessuno ostile; talmente che quando saranno tornati vani quegli sforzi che una politica avversa al bene d'Italia tenta di intradurvi nel sistema commerciale, sforzi che già incontrarono duri seogli negli interessi di certe provincie che si videro minacciate di essere sacrificate a questa politica, quando, ripeto, questi sforzi, siccome io spero, riusciranno a vuoto, si avvieranno anche gli altri Governi, come il Governo piemontese, a stendere nel vero interesse dei popoli una mano amica alle transazioni commerciali; e non avrei qui a finire che con un verso antico, che pare tuttavia molto bene adattato alle cose moderne:

Di meliora vis, erroremque hostibus illum!

Ma aggiungerò una considerazione, ed è che mentre, si fa rimprovero, e non senza qualche fondamento, a queste stipulazioni, perchè, come osservò l'ufficio centrale, esse si dipartissero dai termini di una perfetta reciprocità, segnatamente per quanto concerne i rapporti della Sardegna coll'Algeria, io in questa parte trovo una sollecitudine amorevole del Governo verso quell'isola per estendere quanto sia possibile lo sviluppo della sua industria e della sua agricoltura; e non solamente poi per quell'isola, ma per tutte le comunicazioni che ci interessano nel Mediterraneo; perchè sarà certo che aumentandosi questi rapporti commerciali non ne potrà derivare che un vantaggio generale alla popolazione nostra industriale. Un altro vantaggio ne verrebbe pure dalla maggiore attivazione della navigazione e del commercio del porto di Genova, quel porto sì temuto da tutti quelli che sono a noi avversi in politica.

Questo sistema commerciale è quello che dobbiamo estendere; questo sistema, io dirò, che ha i piedi nel porto di Genova, e la testa nelle alte cime del Grimsel e del Lukmanier.

Io dunque non avrei altro ad aggiungere, se non che mi suggerisce un'osservazione il ragguglio con tanta accuratezza dato dall'onorevole plenipotenziario in riguardo agli effetti già ottenuti dai precedenti trattati. Si pretese dalla Francia che questo risultato tornasse a di lei discapito; se ciò sia o no io il lascio pensare a chi avrà meglio studiato questo argomento; ma, per certo, è desiderabile che quella stessa premura che si usa in Francia nella redazione, non solamente delle tariffe, ma dei raggugli doganali, ed in quelle pubblicazioni che vi si riferiscono, si possa anche vedere un giorno adottata nel nostro paese. Senza alcun dubbio da questi prospetti, redatti non al semplice scopo di una meschina contabilità, ma bensì di una esatta statistica, non potrà a meno di aversi un complesso di materiali preziosi, colla scorta dei quali il Senato, avendo a deliberare, potrà meglio valutare gli interessi del paese in simiglianti occasioni.

Per conseguenza io voto per l'adozione del trattato.

MAESTRI. L'onorevole senatore Cibrario ci espose con avvedutezza quali sieno le condizioni dei due trattati riguardanti il commercio e la navigazione e la proprietà letteraria, non dissimulando che si desiderarono più vantaggiose di quello che sono per effetto. Ma non lasciò d'osservare che gli onorevoli ministri e l'abile negoziatore nulla omisero di sollecitudine e d'accorgimento per fare i patti, quanto fosse possibile, migliori; di che ci fece testè chiara dimostrazione il prefato plenipotenziario mio onorevole collega. Ciò stante, nè restando luogo a dubitare, sarebbe indiscretezza pretendere più avanti.

E in vero è facile a comprendere come alcune difficoltà fossero insuperabili, chi consideri che il Governo francese, pur volendo cedere a più equi corrispettivi, non lo avrebbe di leggieri potuto, infrenato com'è da un sistema ond'è preoccupata l'industria e il commercio dei dazi protettori, i quali radicati nel tempo e nella consuetudine, fondati sopra un mal inteso interesse, resistono al progresso e ai benefici della scienza sociale, e ai consigli non sospetti dei loro grandi economisti.

A fronte di questi ostacoli era giocoforza transigere e calare a meno proficue condizioni. Nei pubblici negozi vi ha un limite che la prudenza insegna di rispettare. L'oltrepassarlo non è senza pericoli. Bisogna volere ciò che si può; e nei politici, come ne' civili accordi, il volere non è di un solo. Pertanto se i trattati del 1850 si avvantaggiano sulle convenzioni e i trattati del 1845 e del 1846, e questi trattati convengono meglio al nostro interesse che nessun trattato, non rimane alcun appiglio che trattenga la nostra approvazione.

Tanto più ove si ripensi che all'interesse materiale s'accompagna l'interesse politico. Il primo, benchè non sia cospicuo, è ricordato nel rapporto; il secondo è facile a ravvisarsi nella convenienza ed utilità di conservare buone relazioni con una potenza vicina, a cui un vincolo di analoghi principii di liberale rappresentanza ci lega. Nè qui alcuno mi opponga che l'esperienza del passato non ci permetta di aver fiducia in altrui, imperocchè, lasciato in disparte il soccorso effettivo che può e non può essere porto al bisogno, secondo la mutabilità degli avvenimenti, vi ha una forza morale che ne' riguardi delle nazioni, fa rispettabili e rispettati coloro che si veggono concordi nei fini politici e nei commerci con alcuna grande potenza. E niuno negherà certamente che a noi disconvenisse dar cagione di mali umori col rifiuto di ulteriori accordi a quella che, vogliasi o non si voglia, è de-

stinata alla custodia del principio della libertà contro il despotismo, e a fare quando che sia ch'esso ottenga intero e stabile trionfo.

Queste ed altre considerazioni che all'alta saggezza del Senato si faranno presenti, non tendono già a procacciare la maggioranza de' suoi voti ai negoziati, di che nessuno può dubitare, ma a dimostrare a quei pochi che hanno preconcipita contraria opinione (fra i quali trovasi l'egregio contraddittore mio amico) a volerla meglio pensare e condursi a riconoscere la convenienza di avvalorare coi loro voti medesimi la forza del Governo, la quale sta nella più perfetta concordia ed armonia de' poteri dello Stato. Vorrei che in luogo di censure venissero i virili propositi, i quali farebbero utile e sublime emendazione a ciò che si potesse nei seguiti accordi desiderare. Il quale avvertimento vorrei che uscisse con frutto da questo augusto recinto, e risuonasse all'orecchio e all'animo dei nostri produttori industriali, e dei consumatori che si dilettono delle cose straniere. Lamentano gli uni che certi dazi d'importazione, per esempio sui vini forestieri, sieno abbassati; surrogano questi alla diminuzione del balzello doganale gli sforzi della loro industria, e gareggiano collo straniero nella perfezione dei prodotti. Abbondano nel territorio nazionale, sia del continente, sia dell'isola di Sardegna, le viti di svariate qualità, che possono dare vini eccellenti di ogni specie.

L'associazione agraria, la regia Accademia d'agricoltura, che mi onorò del suo voto, le società enologiche, che nel tempo dei congressi scientifici si posero ad utili studi ed esperimenti intorno alla coltivazione delle viti di più pregevoli frutti, e alla fabbricazione dei vini che soddisfacciano alle ricerche, e ai gusti vari dei consumatori, raddoppino le loro cure nella lodevole intrapresa, propaghino i loro metodi, e li rendano facili all'operosa industria, corrispondendo così alla propizia temperie del cielo che de' suoi benigni influssi li favoreggia e conforta, al bisogno del tempo, e all'aspettazione dei concittadini.

Il dazio protettore lo trovino i produttori negli agiati e ricchi consumatori, i quali facciano tacere l'appetito della merce straniera, proscrivendola dalle loro mense, dove non si veggano quindi innanzi che le tazze brillanti del vino italiano. È facile il vedere che il ragionamento che farsi sopra una merce può applicarsi alle altre.

Tale è il dazio protettore che ci porse la scienza benemerita delle nazioni, la politica economia.

E meglio che il dazio di protezione, che anneghittisce e fa stazionario il produttore e rincara i prezzi delle cose a danno dei consumatori, ha il merito di eccitare la sagace industria, la quale migliora sopra tutto la condizione del popolo, e allarga i suoi conquisti oltre i confini del proprio paese; e comparisce sui mercati stranieri con utile e lustro della nazione.

E questi non manchevoli vantaggi deriveranno da quelle parti dei trattati che ora ci si posano innanzi come difetto e danno.

Non omettiamo in fine di considerare che l'abbassamento delle gabelle (lun dove la prudenza amministrativa, avuto riguardo alla condizione delle industrie nazionali, il consenso) è un avviamento al libero scambio, verso il quale sono volte le sagge mire del Governo e del Parlamento, confortato dall'esempio della più industrie delle nazioni; e quell'indirizzo produrrà altri benefici che ora non si possono abbastanza apprezzare.

Correggere quant'è possibile e gradatamente ciò che è sistema protezionista è lo stesso che avanzare nella via della

prosperità industriale. La libertà del cambio allarga il campo ai mercati, e nei mercati non è un solo che guadagna; altrimenti il cambio non si farebbe. Il cambio accelera il corso dei commerci, e concorre nello stesso effetto dei battelli a vapore e delle strade ferrate.

Il contrario sistema ne produce il ristagno; e a me si presenta, e non avrei difficoltà a denominarlo, l'antagonista del vapore.

Io confido che il voto pieno del Senato concorrerà all'approvazione della legge.

CAVOUR, ministro di marina, d'agricoltura, e commercio. I discorsi degli onorevoli preopinanti hanno già risposto alle critiche che il primo oratore indirizzava al trattato di commercio.

Quindi io crederei cosa soverchia il ritornare su questo argomento, e mi limiterò a rispondere agli eccitamenti che l'onorevole senatore Colla moveva al Ministero.

Nell'esaminare le conseguenze del trattato, egli concludeva dicendo, che interessi speciali per alcune parti dello Stato si troverebbero lesi, e quindi invitava il Ministero a pensare più specialmente a queste parti dello Stato per farne l'oggetto delle sue cure e sollecitudini.

Egli parlava dapprima dell'industria vinicola, che rappresentava come versante in una condizione misera e precaria.

Qui io devo contestare il fatto. Non credo che l'industria vinicola sia in tale condizione; fra tutta l'industria agricola, essa è quella, finora, che si trovi in migliore stato, poiché se si pone mente al prezzo medio corrente del vino nel paese, si vedrà che è assai elevato e molto più elevato del prezzo medio degli anni addietro; mentre invece la maggior parte degli altri prodotti agricoli andarono soggetti a un grande decrescimento di prezzo; quindi non credo che si possa dire essere l'industria vinicola in uno stato di carezza, in uno stato di sofferenza.

Nè credo pure che si possa con ragione sostenere che il trattato tenda ad aumentarne le angustie, a peggiorarne la condizione.

Il dazio sancito nel trattato per i vini ordinari è di 10 lire l'ettolitro.

Ora io credo che i nostri vini ordinari non possano valutarsi in media a più di 15 lire l'ettolitro. Vi sono molti vini negli anni ordinari (non in questo corrente però), i quali non sono sicuramente di lusso, ma che sono discreti, e che ognuno può procurarsi a 15 lire l'ettolitro; e io vedo che il dazio del trattato mantenuto equivale al 75 per cento del valore.

Ora il dazio portatore del 75 per cento mi pare non si possa dir lesivo degli interessi dei produttori. Egli è vero che se si considera il prezzo del vino nelle provincie marittime, a Genova e sulle riviere, il dazio non sussisterà nella medesima proporzione col valore del vino, poiché i vini del Piemonte si trovano gravati delle spese di trasporto fino alle anzidette provincie, ed il loro prezzo invece di essere di lire 15, sarà di 20, 21 e 22 lire; ma anche in tal caso il dazio mantenuto sarà ancora del 50 per cento; onde io dichiaro schiettamente che questa clausola, invece di meritare il biasimo dei fautori del sistema protezionista e gli elogi dei libero-scambisti, mi parrebbe dovere meritare il contrario, cioè di essere lodata da coloro che vogliono protetta l'industria nazionale, e biasimata da coloro i quali vorrebbero che l'industria non godesse che di limitata protezione.

Dico poi che le provincie nelle quali il vino può avere accesso troveranno un vero sollievo in questa diminuzione di dazio, sono appunto le provincie della Liguria, quelle in

ispecie della riviera occidentale, le quali, mentre producono molto olio, producono poco vino. Queste provincie sono costrette di cambiare una parte dei loro olii contro dei vini; era io penso che, poichè il Governo non aveva potuto ottenere per queste provincie il vantaggio di una diminuzione di dazio sugli olii, perchè era stato costretto di sopportare lo stato attuale delle cose sul commercio degli olii in Francia, era debito suo di procurare un compenso a queste provincie agevolando loro il mezzo di ottenere vini a miglior mercato; onde, in quanto alla diminuzione dei vini, l'onorevole oratore potrebbe vedere una prova della sollecitudine del Governo per quelle provincie a cui egli accennava più specialmente.

Farò ancora, in ordine ai vini, osservare una cosa al Senato, ed è che se è un bene pei produttori che il vino sia caro, è un bene per i consumatori (che sono l'immensa maggioranza) che questo non sia a un prezzo troppo elevato, perocchè dal troppo caro prezzo dei vini nascono seri inconvenienti.

Io posso per pratica personale assicurare alla Camera che negli anni in cui il vino è a caro prezzo, nelle pianure non produttrici di vino e aventi un clima molto umido, le malattie sono più numerose e più micidiali.

Un lungo soggiorno nel Vercellese mi diede facoltà di verificare questi fatti che sono riconosciuti da tutte le persone che in quelle provincie e nelle altre pianure del Piemonte esercitano l'arte salutare.

Così il Senato vede, che nel consentire una disposizione la quale, senza porci in pericolo di vedere i vini nostri cadere nell'avvilimento, può però impedire un troppo alto prezzo di questa derrata di prima necessità, il Governo ha fatto cosa utile all'immensa maggioranza della nazione, cioè alla classe consumatrice.

L'onorevole oratore accennava quindi ai produttori di olii, ed alla classe così interessante dei navigatori. In quanto ai produttori di olii, io credo che le spiegazioni date all'onorevole negoziatore, non che le note per esso lette al Senato possono abbastanza dimostrare qual vivo desiderio avesse il ministro di ottenere una riduzione su quest'articolo, e a quali, non dirò sacrifici, ma condizioni egli era disposto di consentire per ottenere dalla Francia una concessione sovresso.

Nelle discussioni verbali che si ebbero più e più volte col Pincaricato delle negoziazioni della Francia si è ripetuto, che quando la Francia consentisse una riduzione un poco larga sugli olii, su tutti gli altri articoli il Governo sardo avrebbe facilitato per quanto era in suo potere; dal che vede l'onorevole senatore che se non ha potuto ottenere una diminuzione non è sicuramente colpa sua; nè vale il dire che con maggiore insistenza sarebbesi ciò conseguito dalla Francia, giacchè anche dal punto di vista protezionista il dazio sull'olio non sarebbe diminuito, poichè l'olio per la Francia non è una vera materia prima; e io credo che $\frac{3}{4}$ o $\frac{4}{5}$ degli olii che noi trasportiamo colà siano destinati alla fabbricazione del sapone.

Conviene inoltre osservare che la Francia estende il sistema protezionista fino alle sue ultime conseguenze; non solo colpisce i prodotti manufatti, ma altresì le materie prime che ne trovano uno analogo in Francia. Così essa mantiene tuttora un dazio enorme sulle lane estere, quantunque sia una delle principali nazioni produttrici di panni-lani.

Il Senato ricorda come pochi anni sono la Francia aumentò a dismisura il dazio sui semi di sesamo, che era pure una materia analoga alle olive, ed era ancora in una forma più primitiva dell'olio d'ulivo, per accondiscendere ai voti, alle esigenze dei produttori di granifoleaginosi.

Quindi non è straordinario che la Francia non abbia voluto dipartirsi da quel suo sistema protettore anche per gli olii.

Il Governo, certamente, lamentando questa mala riuscita delle sue negoziazioni (mala riuscita, che non è imputabile sicuramente, egli crede, nè all'abile negoziatore che rappresentò il Governo in questa circostanza, nè al Ministero), farà quanto sta in lui per favorire questo ramo di produzione, ed ove gli venisse fatto di dover trattare con qualche altra potenza, porrebbe in prima linea l'articolo Olii onde cercare di compensare in qualche modo quelle provincie che riconosce degne di tutta la sua sollecitudine.

In quanto alla navigazione, sicuramente il trattato non può avere risultamenti molto benefici per noi; ma debbo però far osservare che non si deve nemmeno lamentare quella politica ultraprotezionista della Francia a nostro riguardo.

Se si fosse potuto ottenere al commercio diretto il *maximum*, che nello stato attuale delle cose si sarebbe potuto dalla Francia riportare, noi avremmo avuto il vantaggio di poter portare qualche barile d'olio a Marsiglia e riportarne qualche fusto di vino; ma io prego il Senato di osservare che questo in definitiva, quantunque sia un commercio fatto da due Stati diversi, si ridurrebbe tuttavia ad un vero commercio di cabottaggio, perchè la navigazione da Porto Maurizio ed Oneglia a Marsiglia, e da Celle a Genova può assimilarsi ad una navigazione di piccolo cabottaggio; navigazione certamente da non isdegnarsi, ma che ha importanza molto secondaria, ed io nutro ferma fiducia che i Genovesi e gli abitanti delle riviere sapranno trovare un ben largo compenso al difetto di questa navigazione di cabottaggio nella navigazione a lungo corso, che da alcuni anni prende un grande sviluppo nel nostro paese.

Il numero dei bastimenti, che ogni anno lasciano il Mediterraneo per tentare la ventura del commercio nei due Oceani, cresce in numero ed in vastità di portata. Le misure restrittive della Francia avranno per effetto di accelerare questo moto progressivo, il quale, a mio credere, è suscettibile di prendere un'estensione importante, ora che i porti della Gran Bretagna e delle sue colonie, quelli dell'Olanda e delle colonie olandesi, sono aperti ai nostri bastimenti, e su quel vasto teatro i nostri navigatori che (come diceva l'onorevole preopinante) si distinguono per tante varietà, e non sono a nessuno secondi, coglieranno, io credo, una messe molto più proficua e più larga che non farebbero se, con un trattato più liberale, si fossero aperti loro i porti mediterranei della Francia, o avessero avuto campo di esercitarvi un piccolo cabottaggio.

Io credo quindi che se il trattato colla Francia non produce diretti vantaggi alla nostra navigazione, non gli farà nemmeno nessun danno reale. Nondimeno il Governo crede essere suo dovere di curare specialmente gl'interessi della nostra navigazione e si lusinga di avere, in un periodo di tempo non molto lontano, l'occasione di darne la prova al Parlamento ed al paese.

Desidero che queste spiegazioni siano giudicate soddisfacenti.

SAULI. Il trattato di cui si ragiona quest'oggi ha incontrato nella nostra Assemblea un valente avversario e panegiristi ugualmente caldi ed eloquenti. Se io mi accostassi al parere di questi ultimi non otterrei sicuramente credito di uomo sincero e costante presso di voi; poichè già per ben due volte ebbi l'onore di spiegarvi come in genere io sia contrario alla stipulazione dei trattati di commercio, come quelli che inceppano la libertà del Governo nei provvedimenti che

ad esso focca di fare tratto tratto, giusta alle esigenze del commercio, sempre di natura oscillante.

Io non entrero a disputare circa alle varie stipulazioni contenute nel trattato medesimo; mi prevarrò solamente di ciò che disse, se mal non mi appongo, l'egregio ministro di marina, d'agricoltura e commercio, cioè che gli abitatori delle marine occidentali della Liguria troveranno nel minor prezzo dei vini di Francia destinati alla loro consumazione un equo compenso alla privazione dei vantaggi che non si potè procurare allo smercio dei loro olii nei mercati di Francia. Signori, io appartengo ad una provincia che somministra appunto il vino alla consumazione degli abitatori di quelle marine. Mancando a tale provincia lo spaccio dei suoi vini nelle riviere di Ponente, si troverà nella dura necessità di schiantare le proprie viti, poichè il prezzo del loro prodotto potrà a mala pena coprire la spesa della coltivazione. Imiterò l'onorevole senatore Colla, il quale si rivolse al Governo affinché procuri di dichiarare reale la strada che da Genova tende a Nizza, implorando, alla mia volta, la pietà del Governo, affinché la strada di Savona venga classificata fra le strade reali, avendone essa tutti i caratteri.

La discussione del trattato mi dà inoltre occasione di esprimere un voto e di desumerne un ammaestramento. Il mio voto si è che, qualora un'altra volta accada di entrare in trattativa con esteri Governi per simili convenzioni, il Governo si disponga a dare una maggiore pubblicità ai negoziati, per porsi in grado di raccogliere non solo dalle Camere di commercio, ma ben anche dai privati per via di confidenziali comunicazioni, o per via dei giornali quelle notizie di cui altrimenti potrebbe difettare.

L'ammaestramento poi da desumere dal trattato in discorso, consiste nella costanza, colla quale il Governo francese s'attiene al principio protezionista.

Osservo che le fiere tempeste, in mezzo alle quali già da sessant'anni la Francia si divincola e vive, non le fecero abbandonare le massime principali dell'antica sua politica. Essa vuole serbarsi in grado di fare la guerra, ove le circostanze a ciò la costringano. Ora i Governi che hanno siffatta prospettiva, alleggeriscono, in tempo di pace i tributi prediali, ed aggravano invece quelli dell'estero commercio. Questi ultimi cessano quasi intieramente nei tempi di guerra, ed allora si ricavano dalle gravezze sulle proprietà i mezzi di sostenere le spese della guerra. Chi tiene un diverso sistema, si tronca i nervi per farla. Quindi è che, senza entrare a discutere quale sia migliore fra il sistema protezionista ed il sistema del libero scambio, mi restringo a dichiarare che le dottrine intermedie a me paiono doversi preferire, ritenendo che la temperanza è necessario conforto d'ogni sapienza e d'ogni virtù.

CALLINA. Io mi alzo, o signori, per consigliarvi l'accettazione della convenzione che discutiamo, e ciò forse farò con tali argomenti che non tutti si combineranno e coordineranno con gli addotti da quelli che espressero un voto eguale; ed anzi io credo (suggerendovi e consigliando tale accettazione) di entrare nelle mire dell'egregio ministro di agricoltura e commercio; conciossiachè se non vorrò tesservi il panegirico di queste convenzioni, tenterò nondimeno di dimostrarvi in termini generali, che questa convenzione non ha in sé quegli inconvenienti che si suppongono, e che porta con sé il rimedio che servirà a mantenere illeso il principio di utilità, il principio di equa protezione, principio che potrà essere necessario di adottare, visto l'esito della convenzione medesima.

Si è parlato, o signori, di sistema di protezione e di si-

stema di libero scambio. Io credo che nello stato attuale delle cose (trattandosi di una convenzione specialissima, la quale abbraccia articoli speciali di importazione e di esportazione) non sia opportuno invocare solamente principii generali; perchè questi possono bensì agitarsi qualora si discutesse intorno ad un ordinamento intiero delle tariffe doganali; ma non in queste circostanze, dove noi dichiariamo il sistema di libero scambio ed abbiamo a trattare con una potenza, la quale abbraccia un sistema opposto, non potendo noi, secondo il parer mio, mettere a fronte la generosità nostra alla severità della nazione colla quale si sono conchiuse le convenzioni.

Io voglio quindi ridurre questa convenzione a'suoi minimi termini, vale a dire che parlerò principalmente delle questioni che possono presentarsi a nostro danno. Queste questioni si riferiscono all'articolo *Navigazione*; e si riferiscono, in quanto alle tariffe daziarie, a due purissimi articoli da un lato e dall'altro, cioè quello del riso, e quello dei vini; essendo il primo, quello del riso, nell'interesse del Piemonte; e l'altro, quello dei vini e dell'acquavite, nell'interesse della Francia.

Quanto alla navigazione, opportunamente si osservò come il diritto di reciprocità sia stato stabilito per la provenienza e per l'importazione diretta.

Quanto alla provenienza indiretta, il ministro di agricoltura e commercio ha già mostrato e come in essa convenzione non siansi potuto ottenere quei vantaggi che si sarebbero desiderati, e come non si abbia questa privazione di vantaggi da lamentare, potendo l'ampio corso dei nostri bastimenti nazionali considerarsi anche bastante per risarcirla.

Quanto alla questione dei vini e del riso, io credo che conviene nè farsi illusioni, nè avere troppo timore.

Il piccolo vantaggio che offre ai vini la diminuzione del diritto differenziale stabilito colla Francia, non è cosa che possa fare un senso grandissimo, nè possa agevolare un'introduzione straordinaria di riso in quel regno.

Tanto il riso che l'olio di Piemonte sono importati in Francia, perchè la Francia ne ha bisogno; una leggiera diminuzione di dazio non può far variare l'importazione loro in un senso stragrande, e chiunque può accertarsene esaminando le bilancie commerciali, vale a dire gli stali d'importazione e di esportazione. Da questi facilmente si verificherà come anche prima del trattato del 1843, come forse anche dopo quello che ora noi discutiamo, la differenza non sarà immensa.

In quanto all'acquavite ed ai vini, la cosa può sembrare più grave, perciocchè vi ha un interesse diretto dell'agricoltura nostra pel quale, credo, sia esagerata alquanto l'importanza della concessione.

Colla convenzione di cui parliamo fu stabilito un diritto di protezione di 10 lire per ettolitro.

Il Senato vede che questo diritto di protezione potrebbe benissimo meritare l'osservazione e l'elogio che il ministro di commercio si aspettava come piuttosto tendente a protezione, che tendente al libero scambio.

E veramente un diritto di 10 lire sopra vini di un valore minore di lire 20 per ettolitro è un diritto che è sufficientemente protettore; se non che avvi un'osservazione a fare a questo riguardo, ed è che questo diritto non può considerarsi esattamente corrispondente alle cifre che nella convenzione sono imposte; giacchè si sa che nell'apprezzare il valore degli oggetti sottoposti a dogana conviene lasciare una certa tale latitudine a quello che viene incaricato di farne il prezzo.

Ciò non ostante però io credo che questo diritto sia sufficiente, e non sia tale da poter fare intimorire i proprietari di vigneti e quelli che si applicano a questo ramo di industria.

La tariffa dei vini fu portata nei nostri paesi a quel prezzo così alto, dopochè i proprietari di vigneti fecero molte lagnanze; ma prima che questo sistema si introducesse in Piemonte il Senato osservi che sino al 1825 o 1824 la tariffa daziata piemontese era molto inferiore al sistema protezionista (1), quindi allora anche i diritti erano minori di quello che ora sono.

Quale fu l'effetto che produsse l'aumento della tariffa dei vini? L'effetto essenziale fu di promuovere la coltivazione dei vigneti in una parte della Liguria nella riviera di Levante.

Sicuramente si troveranno in Senato molte persone le quali sanno come i vini della riviera di Levante non sieno il prodotto più squisito.

Se si osservano i prezzi di vendita di questi vini, si troverà che sono in una proporzione molto maggiore di quella che si è data alla bontà di essi. Dunque questi vigneti sono quelli che hanno ottenuto dalla protezione il maggiore vantaggio; è possibile che con questa diminuzione di tariffa vengano essi un qualche poco a scemare; ma ben esaminata la cosa, ancorchè scemino di qualche poco, se si considera il loro valore reale ed intrinseco si scorgerà che questo danno non è danno che tanto debbasi lamentare.

I vini di Piemonte e delle provincie confinii alla riviera, i quali sono di natura e di qualità molto migliori, nulla hanno a temere di queste diminuzioni di dazio; epperò quando un dazio tuttora esiste nella proporzione stabilita nella convenzione, io credo che non convenga esagerare troppo questo danno poichè forse il fatto dimostrerà fra breve che il danno, reale non corrisponde al timore avuto.

Quanto agli altri articoli di tariffa che riceveranno quella diminuzione di dazio siccome lo scapito che ne potrebbe derivare io lo credo di poca significazione, così io giudico non occuparmi di esso, perchè vorrei condurre l'attenzione del Senato all'articolo 19 ultimo del trattato col quale si è provveduto a che nessuno di questi danni possa essere tale che non trovi un pronto ed efficace rimedio, limitando questo articolo i diritti della convenzione a quattro anni; di modo che per tutte le avvertenze che furono espresse dall'onorevole nostro collega il quale ebbe a trattare per questa convenzione e dal ministro dell'agricoltura e commercio, e da coloro che appoggiarono l'opinione dell'approvazione, mi pare siasi dimostrato che il diritto della convenzione non sia tale per cui si abbia a temere un danno grave ed enorme pel paese.

Queste osservazioni io ho fatto parlando delle specialità dell'articolo della tariffa che fu propugnata e combattuta in questa discussione; ma parmi di dover innalzare le mie osservazioni sopra oggetti di maggiore considerazione, ed è che supponendo questa convenzione non assolutamente favorevole in modo straordinario per noi, il Governo sardo, cedendo nella parte che ha creduto poter cedere alla Francia, ha voluto dimostrare a quel Governo amico quanto gli stia a cuore restringere relazioni con esso, anche quando queste relazioni in punto di commercio non siano tali da poter parere sommamente a noi vantaggiose.

Parmi adunque che, esaminata la convenzione sotto questo

(1) La tariffa del 14 marzo 1818 stabilì il dazio all'importazione per il vino comune di un prezzo non maggiore di lire 22 per brenta, a lire 3 per brenta; dal prezzo di lire 22 a 28, 3 lire; più tardi dopo del 1825 questa tariffa andò sempre crescendo.

aspetto, e si debba tener conto di quanto in essa è stipulato, ed abbia il Governo a valersene per ottenere, secondo che saranno i risultati di essa, quei miglioramenti, che l'equità, la ragionevolezza ed il senno del Governo con cui si tratta saranno per riconoscere.

Io prescindendo adunque dal toccare a quelle altre considerazioni di maggior rilievo, le quali al momento attuale non ci condurrebbero a consigliare di dare una ripulsa a queste convenzioni, ma attenendomi semplicemente a ciò che riguarda il vero interesse, a ciò che riguarda il rimedio, che vi potrebbe essere ai danni non preveduti e che non vedo sussistenti, ed allo spirito che ha guidato il Governo a stringere queste convenzioni, vale a dire al desiderio, alla volontà di agevolare qualunque sia commerciale relazione col Governo francese, col quale da lunghissimo tempo esistono vincoli di amicizia con noi, sono d'avviso abbia il Governo fatto cosa utile al paese non solo dal lato commerciale e dal lato produttivo, ma anche dal lato politico.

DI SAN MARZANO, relatore. Signori, la missione dell'ufficio centrale in questa questione è molto più facile che non era quella dei signori negoziatori. Questi hanno dovuto più o meno provare o la bontà del trattato o la necessità che vi era di firmarlo. L'ufficio centrale è chiamato solamente a consigliare al Senato, o di rigettare, o di subire il trattato; l'ufficio non ha inteso essere il patrocinatore del trattato; esso crede che tra un trattato ben da lodare, ed un trattato cattivo da rigettare vi sia una media; questa media l'ha trovata nel trattato, e persiste perciò nelle sue conclusioni.

Prima che si passi alla votazione si crede poi di notare al Senato, che il voto emesso nella relazione circa alla fissazione della dogana di entrata per le bovine in Francia, è già stato soddisfatto, e che, in seguito alla domanda del Governo sardo, la Francia acconsentì ad aprire nuove dogane a questo scopo, gli uffici delle quali sono i seguenti:

- 1° Chapareillan, che risponde alle nostre dogane di *des Marches*, *Chambéry* e di *Montmeillan*;
- 2° Alleverd, che risponde alle dogane di *St-Colomban* e *St-Jean-de-Maurienne*;
- 3° Villard d'Arène, che risponde a *Valloires*;
- 4° Planjunet, che risponde a *Melejet*;
- 5° La Monté e d'Alvies, che risponde a *Bobbio Prales* e *Luserna*;
- 6° Colmars, che risponde a *Entraunes* e *Villeneuve d'Entraunes*;
- 7° Le Broc, che risponde a *San Martino del Varo*.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intende tener per chiusa la discussione generale di questa legge.

Chi vuole tenere per chiusa la discussione generale sorga. (Il Senato approva.)

La discussione generale è chiusa.

Siccome trattasi di una legge in cui la discussione generale si confonde colla particolare, io per ciò non ho che a mettere ai voti l'articolo unico della legge.

Chi approva l'articolo unico voglia alzarsi.

(È approvato.)

Ora si procede allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	58
Voti favorevoli	51
Voti contrari	7

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA CONVENZIONE LETTERARIA CONCHiusA COLLA FRANCIA.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori di riprendere i loro posti.

Il secondo progetto di legge sottoposto alla vostra discussione è concepito in questi termini. (Vedi vol. Documenti, pag. 435.)

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alla proprietà delle opere letterarie ed artistiche, conchiusa a Torino addì cinque novembre 1850 colla Repubblica francese. »

È aperta la discussione.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pinelli.

PINELLI. Le osservazioni che intendo sottoporre alla saviezza del Senato, non respingono, nè assolutamente patrocinano il trattato, ma tuttavia non sembrano rimanere estranee alla sua discussione.

Io osservo che due ordini di stipulazione si contengono in questo trattato; vi si parla negli articoli 2 e 3 particolarmente, ed anche nel quarto, di cautele di comune accordo adottate per assicurare il rispetto del principio della proprietà letteraria; quindi nel successivo paragrafo dello stesso articolo si accenna al ricorso che dovrà aversi all'autorità giudiziaria dei due paesi.

Certamente, allorchè si tratta di un principio il quale ha oramai l'assenso universale delle legislazioni, di un principio di cui, anche risalendo a tempi più distanti, si può asserire che in quella grande patria del diritto, nell'Inghilterra io dico, i giureconsulti lo hanno fortemente sostenuto in mezzo all'oscillazione della legislazione parlamentare; di un principio il quale oramai in Francia non incontra avversari; in fine quando si osserva che nell'articolo del Codice nostro 440 vi è stabilito espressamente che le produzioni dell'ingegno umano sono proprietà del loro autore, io dico che, quantunque tale principio fosse ignoto ai maestri di sapienza civile, ai Romani ed all'antichità in generale, la quale aveva una splendida letteratura, ma non aveva la stampa, certamente è il caso di asserire che questo principio merita di essere posto sotto le guarentigie del diritto internazionale; e a ciò appunto tendono le stipulazioni di questo trattato; ma io osservo che, affinchè queste disposizioni possano sortire il loro effetto, si debbano tenere qual necessario presupposto i principii e le disposizioni delle rispettive legislazioni; e che il trattato non ne abbia fatto astrazione assolutamente parmi indicarlo il già citato 2° paragrafo dell'articolo 4. Ivi sta scritto:

« *Les parties auront cinquante jours pour se pourvoir soit devant l'autorité judiciaire, soit devant l'autorité administrative afin de faire valoir leurs droits. Ce délai expiré sans qu'aucune réclamation ait été signifiée à l'administration des douanes, les livres retenus pourront être introduits, sauf aux parties à faire valoir ultérieurement leurs droits conformément aux lois sur les contrefaçons.* »

Ora io domanderò: è egli cosa la quale possa crederci perfettamente regolare, che le cautele stabilite nel trattato siano in qualche parte in urto, o non trovino appoggio nei principii costitutivi della proprietà in quegli Stati medesimi tra i quali segue la convenzione? E fatta anche astrazione da queste considerazioni, se lo stesso trattato prevede che non ostante le stipulazioni fatte, e non ostante che siasi accor-

dato il braccio forte di una potenza all'altra per colpire la contraffazione, tuttavia viene pure il caso in cui si debba invocare un terzo potere, il potere giudiziario, acciò sottoponga queste contraffazioni al disposto delle leggi; quando per altra parte tutte le disposizioni del trattato non tendono che a colpire, a impadronirsi, dirò così, dei corpi di reato di contraffazione per sottoporli quindi all'azione giudiziaria, è egli regolare che in questo punto così essenziale non vi sia perfetto accordo di legislazione e di trattati?

A questo riguardo io mi permetterò di riprendere il filo delle convenzioni. La convenzione del 28 agosto 1843 conteneva all'articolo 1 queste disposizioni: « *Le droit est de propriété des auteurs ou leur ayant cause, ainsi que ce droit est réglé et déterminé par les législations respectives sera exercé simultanément dans le territoire des deux Etats de telle manière que la réproduction ou la contrefaçons dans l'un des deux Etats d'ouvrages publiés dans l'autre soit assimilée à celles des ouvrages qui auraient été originairement publiés dans le même Etat.* »

La cosa essendo in questi termini, nulla certamente di più giusto; e se volessimo citare un'autorità a conforto, la troveremmo nelle disposizioni del trattato che una grande potenza, l'Inghilterra, stipulava colla Prussia nel 1° settembre 1846, in cui veramente si incontrano disposizioni che, a mio avviso, si potrebbero citare a modello.

Questa convenzione colpiva le contraffazioni relative ai libri, opere teatrali, opere musicali e produzioni di belle arti. Che cosa si stabiliva in questa convenzione all'articolo uno? « *Pour tout produit de ce genre l'auteur o l'inventeur jouiront des mêmes droits que s'ils étaient nationaux.* »

Ecco il senso che pure presentava la convenzione del 28 agosto 1843, benchè in termini alquanto diversi. Ma è d'uopo osservare come nella convenzione 22 aprile 1846 s'introdusse una clausola assai notevole. Il primo articolo fissa le condizioni alle quali gli autori gioiranno della stipulata guarentigia.

Un paragrafo addizionale estende il diritto di questa protezione « *à la vie entière des auteurs, et aux vingt années qui suivent leur décès.* »

Dunque le produzioni letterarie della Francia nel Piemonte debbono godere di questa protezione per tutta la vita dei loro autori, e quanto agli eredi per vent'anni ancora dalla morte.

Questo testo è così preciso, che sicuramente non lascia il menomo dubbio sulla sua intelligenza. Ora io osservo a tale riguardo che vi ostano delle osservazioni di doppio genere.

Primieramente io domando in che maniera ciò si trovi d'accordo colla legislazione francese la quale, se non erro, si contiene ancora nella legge famosa del 24 luglio 1793 di cui all'articolo 1 fu stabilito:

« *Les auteurs d'écrits en tous genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre et distribuer leurs ouvrages et d'en céder la propriété.*

« *Art. 2. Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant l'espace de dix ans après la morte des auteurs.* »

Io suppongo adunque che nel corso de'sei anni della durata di questo trattato si presenti il caso di un'opera la cui proprietà risalga ad un autore già defunto, e domando come si possa pretendere la guarentigia letteraria dalla Francia per un'opera dove in Francia stessa non vi sarebbe questa guarentigia.

Ma qui non è tutta la difficoltà. Non vi è dubbio che l'accordare questa guarentigia nel nostro paese in forza del diritto internazionale è cosa conforme ai principii di ragione; ma l'accordarla in termini tali che ecceda quella guarentigia di cui godrebbe un nazionale per le proprie produzioni, in faccia alle leggi del paese, io domando come si possa per via di diritto stabilire.

Il diritto internazionale, come sanzione di legislazione, si comprende perfettamente. Ma è d'uopo vedere quale sia lo stato della legislazione presso di noi. Questa trae tutto il suo vigore dall'articolo dianzi citato e contenuto nel Codice:

« Le produzioni dell'ingegno umano sono proprietà dei loro autori sotto l'osservanza delle leggi o regolamenti che vi sono relativi. »

Queste leggi o regolamenti sono quelli che determinano la natura, gli effetti ed i limiti del diritto di proprietà letteraria, e quando si tratta di leggi particolari richiamate dal Codice, i giureconsulti che siedono in questa Camera sanno che esse formano parte sostanziale delle disposizioni.

Siffatto regolamento non è altro che quello che si contiene nelle regie patenti del 26 febbraio 1836, articolo 18, il quale dispone che sia riservato il diritto esclusivo delle stampe, delle opere all'autore per anni 15; neppure vi si parla di eredi; se vengasi poi all'applicazione ed alla pratica, io credo che questa cosa si tenga talmente certa che, per citarne un esempio, il Governo stesso, in quelle opere le quali crede di dovere far pubblicare a sue spese e valersi del diritto di autore, non ha fatto che invocare le regie patenti del 26 febbraio 1836 in fronte all'edizione.

Non è d'uopo che io mi estenda maggiormente a dimostrare la irregolarità di questi conflitti che risulterebbero nella pratica in questo stato di cose.

Non è già che da queste ragioni io deduca doversi respingere la convenzione, ma non vedo veramente il motivo appagante di siffatta deviazione dai principii che debbono servire di norma alle stipulazioni internazionali. Quindi a questo riguardo io provo il desiderio di qualche schiarimento.

Farò tuttavia presente che sicuramente questo caso non si presenterà frequentemente, e che quando accada dovrà apprezzarsi da un potere indipendente; ma non è men vero che mentre si stabiliscono delle cautele, mentre si ordina di respingere dalla frontiera quelle opere che non portassero la nota stampiglia che indichi l'origine loro, e che si trattasse poi di colpire i contravventori, questi quando si troveranno nel caso di essere colpiti faranno valere probabilmente delle considerazioni, non so se identiche, ma di un genere probabilmente simili a quelle che ho avuto l'onore di svolgere.

Dunque quale utilità nell'incagliare il commercio librario con tante gelosie, con tanti scrupoli, e dare disposizioni che per lo meno hanno l'effetto di ritardare la circolazione di queste produzioni?

Quando si tratta di autori, la cui morte sia più antica di dieci anni, la legislazione francese non può invocare presso di noi una protezione che essa non accorderebbe ai Francesi.

L'ordine del giorno che quindi io propongo è così concepito:

« Il Senato confidando che la garanzia della proprietà letteraria in questo regno formerà oggetto di una legge da proporsi al Parlamento, non potendo sino all'emanazione di essa invocarsi la convenzione seguita colla Francia il 5 novembre scorso per attribuire agli autori delle opere ivi contemplate diritti più ampi di quelli che le leggi del regno di Sardegna assicurano ai nazionali, nè in verun caso più ampi di quelli che le leggi francesi assicurino ai sudditi sardi, passa alla

discussione del progetto di legge relativo a detta convenzione. »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno motivato proposto dal senatore Pinelli, è il seguente. (*Vedi sopra*)

Chi appoggia quest'ordine del giorno voglia sorgere.
(È appoggiato.)

SCLOPIS. Io non seguirò l'onorevole oratore che ha terminato testè di parlare negli svolgimenti che ha creduto di dover dare alla sua opinione, io mi limiterò a porre sotto gli occhi del Senato il carattere essenziale di questa convenzione.

Il carattere essenziale di questa convenzione, o signori, è quello di rafforzare l'esecuzione di una transazione diplomatica antecedente. Tale è l'oggetto; espressamente la convenzione che discutiamo si riferisce alle transazioni precedenti, di cui dichiara progressiva la durata.

La Francia volle assicurarsi contro ciò che ella chiamava o tolleranza, o noncuranza dell'esecuzione della precedente convenzione. Quindi ha portato tutte le sue mire, ha ristretto tutte le sue istanze a che gli effetti delle convenzioni precedenti fossero assicurati nell'interesse dei produttori francesi. Già l'onorevole relatore dell'ufficio centrale vi ha detto che questa convenzione, quantunque abbia colore di sinallagmatica, non è per noi che una convenzione che ci pone in istato, diremo quasi, passivo. Ma l'ufficio centrale unanime ha creduto che trattandosi di progresso in materia intellettuale, di diffusione di cognizioni umane, di moralità anche, si dovesse preferire la via di soffrire nel materiale, anziché dare appiglio a che ci si apponesse rimprovero di opporsi a ciò che l'equità reclama, e che la nostra legislazione già in principio riconosce.

Vi ha sicuramente una grande differenza tra lo stato della legislazione rispetto a questa maniera di prodotti in Francia e presso di noi.

Ed appunto su di ciò insisto perchè desidero chiamare l'attenzione del Governo del Re nell'urgenza, che vi ha di riempire una lacuna notevole della nostra legislazione.

Ecco come sta la nostra legislazione in materia di proprietà letteraria.

Nel 1826 al 28 febbraio uscirono regie patenti nelle quali, dopo d'aver provveduto per i così detti privilegi o brevetti d'invenzione, si stabilì il principio, che quanto alle opere stampate l'autore avesse ragione di usare di un privilegio dato in via di diritto e per favore del commercio dell'opera, sempre quando dichiarasse di volersene valere, si assoggettasse alle leggi di censura, che allora vigevano nel nostro paese, e deponesse certi esemplari in certi luoghi definiti dalla legge.

Ciò posto, si riconobbe questa specie di proprietà, e si limitò l'esercizio di questo diritto a 15 anni.

Non si parlò punto nè di trasmissione agli eredi, nè di elementi coi quali venga a riconoscersi, e debba punirsi la contraffazione, nè di altra guarentigia qualunque di una specie di diritto considerato come un privilegio, da essere ancora amminicolato con certe cautele, con certe condizioni, che la legge dovrebbe prescrivere.

Fatto questo, la nostra legislazione tacque fino al 1837. Allora coll'articolo 440 del Codice si enunciò il principio che le produzioni dell'ingegno umano erano proprietà de' loro autori con che si osservassero le leggi ed i regolamenti in tale materia; leggi e regolamenti che si potevano accordare collo stato di cose frammezzo a cui emanava il Codice, ma che di certo, posteriormente, per la mutata nostra condizione politica, sono, direi, una completa anomalia.

Com'è garantita la proprietà letteraria nel nostro interno ora che mediante la libertà della stampa non vi ha più nessun' autorità che assicuri la priorità di questi prodotti?

Quando c'era la censura essa riconosceva che si era già stampato un libro, e quindi poteva impedire che se ne stampasse un altro. Adesso dopo la pubblicazione di un libro, immediatamente se ne potrà fare una riproduzione, e non ci è autorità di legge specifica attualmente presso di noi che si opponga a questo delitto.

Dopo il 1840 il Governo si pose sulla via delle convenzioni per il riconoscimento della proprietà letteraria colle estere nazioni, ed allora ne succedette uno stato di cose assai singolare; vale a dire che i nostri cittadini hanno i loro rapporti giuridici legali, in questa materia stabiliti da una convenzione diplomatica quando si trovano in rapporto con cittadini di altri Stati, ma quando si trovano in rapporto tra di loro soltanto sono abbandonati ad una legge la quale è in fuori d'ogni specie di assimilazione e di convenienza colle nostre attuali politiche istituzioni.

Si è già presentato ai tribunali alcun caso di questo genere, ed allora si è sollevata la questione se dopo la stipulazione di queste convenzioni diplomatiche, quando un estero veniva a litigare nel nostro Stato, dovesse soltanto tenersi astretto alla legislazione risultante dalle convenzioni, ovvero assoggettarsi alla legislazione stabilita nell'interno del regno.

Come sempre suole accadere, quando vi ha difetto di leggi, bisogna che di buon senso provveda; ed allora si è andato avanti assimilando in via d'interpretazione il nostro diritto interno al nostro diritto internazionale.

Ma questa condizione di cose, io lo ripeto, è incomportabile attualmente, ed è necessario che il Governo del Re pensi seriamente e prontamente a riempire questa lacuna, a far sì che i cittadini del regno godano di guarentigie precise, determinate, sicure, per il caso di concorso de' loro diritti coi diritti degli altri cittadini all'interno, come già ne godono in parte, quando si trovano in rapporto con altri diritti di esteri rispetto a loro, in virtù di convenzioni diplomatiche.

In questa parte, o signori, io credo d'avervi tutti consenzienti, perchè quanto più si apprezza questa specie di proprietà, la quale veramente non si può assimilare in tutto alle altre specie, e nella sua individua natura merita tutta l'attenzione del legislatore, tanto meno possa lasciarsi più oltre continuare uno stato di cose, che veramente sarebbe riprensibile dal momento in cui noi porgiamo guarentigie per altre analoghe specie.

Si è parlato dall'oratore che mi ha preceduto del trattato concluso tra l'Inghilterra e la Prussia. Ma quel trattato aveva un oggetto affatto diverso.

Quel trattato stabiliva una reciprocità di posizione, una assimilazione, diremo, dei sudditi delle due potenze nei rapporti rispettivi. Per conseguenza la portata di quel trattato non può essere giudicata dalle vedute che presiedettero alla stipulazione che attualmente cade in discussione.

Noi dobbiamo solamente vedere oggi quale sia l'opportunità di concedere questa precauzione, onde la contraffazione dei libri nostri che si vendono in Francia, e dei libri francesi presso di noi, non ottenga quello spaccio, quello sviluppo che diedero luogo ai reclami della Francia.

Dunque mi pare che noi mantenendoci nella via in cui ci siamo messi, vale a dire tenendo attualmente le prescrizioni del 1843 e del 1846, come norma de' nostri rapporti internazionali in materia di legislazione di questo genere, tali da poter guarentire le ragioni de' nostri cittadini, potremo anche concedere quelle maggiori facilità all'oggetto di prevenire

i delitti contro cui reclama la Francia, e che sono riconosciuti in questo trattato.

Non si può a meno di ripetere che l'oggetto speciale della legislazione interna sia intanto raccomandato al Ministero.

Quando arriveranno casi che debbano trattarsi davanti a tribunali succederà in essi, finchè il Governo non abbia provveduto a quello che è succeduto già prima, vale a dire che, in difetto di legislazione positiva, si dovrà ricorrere alla ragione d'analogia, e sarà quella appunto che noi abbiamo domandato per i nostri cittadini all'estero, che accorderemo ai nostri cittadini all'interno.

CAVOUR, ministro di marina, d'agricoltura, e commercio. Gli onorevoli preopinanti hanno chiaramente dimostrato che la nostra legislazione presenta una lacuna per ciò che riflette la proprietà letteraria.

Il senatore Sclopis tracciando la storia delle disposizioni che emanarono in proposito, ha dimostrato essere necessario di introdurre nel nostro Codice alcune prescrizioni che regolino in modo preciso, definitivo, questo ramo di proprietà.

Il Ministero riconosce la giustizia delle fatte osservazioni, e la necessità perciò di presentare una legge che determini in modo regolare l'esercizio della proprietà letteraria.

Riconosce del pari che l'esistenza delle varie convenzioni intorno a questa proprietà rendono ancora più desiderabile che leggi patrie vi provvedano in modo logico e soddisfacente.

Quindi esso dichiara francamente che si occuperà il più sollecitamente possibile di quest'argomento e sottoporrà il risultato de' suoi studi alle deliberazioni del Parlamento.

Egli è però da avvertire essere questa una materia grave e difficile, la quale diede luogo alle più opposte sentenze, tra uomini sommi di vari paesi; e aggiungerò che nelle legislazioni dei popoli più civili, la proprietà letteraria non è retta dai medesimi principii, e che vi esistono molte anomalie e molte diversità.

Ciò nullameno, ripeto, il Ministero si occuperà di questa questione e sottoporrà il risultato de' suoi studi al Parlamento.

Ma nel mentre che il Ministero fa questa dichiarazione, non può a meno di ravvisare inopportuno l'ordine del giorno proposto dall'onorevole senatore Pinelli, giacchè esso non tende che a constatare un caso che non è contraddetto da alcuno, le imperfezioni cioè della legislazione nostra intorno alla proprietà letteraria.

Noterò ancora che questo ordine del giorno non avrebbe alcun pratico risultato, poichè non porterebbe verun rimedio ai difetti della nostra legislazione; infatti i magistrati, nel caso in cui fossero chiamati ad applicare i principii sanciti in questo trattato intorno alla proprietà letteraria, non potrebbero essere guidati da un semplice ordine del giorno, il quale non ha forza di legge; onde non tornando esso di alcun utile, o pratico risultamento, io non credo che il Senato sia per accoglierlo, massime che si potrebbe invece occasionare qualche politico inconveniente.

Quando si tratta dell'adozione di un trattato con un'estera potenza, il farne precedere l'adozione in un ordine del giorno, il quale indichi i difetti della nostra legislazione, oppure i difetti pratici che risultano dal trattato stesso, mi pare sia scemare autorità al trattato. D'altra parte sarebbe un atto che non tornerebbe molto gradito all'altra potenza contraente.

E poichè l'onorevole proponente dell'ordine del giorno, non mi par lontano dall'accogliere il trattato, avendonelo riconosciuto come una necessità, io credo che converrà meco essere meglio accettarlo in modo semplice, anzichè accompagnarlo con un ordine del giorno che ne scemerebbe i risultati

TOBNATA DEL 5 FEBBRAIO 1851

politici. Quindi io lo inviterei a ritirare il proposto ordine del giorno, assicurandolo che il Ministero terrà conto dell'istanza che gli fa di occuparsi della riforma della legislazione, per ciò che riflette la proprietà letteraria.

PINELLI. Le osservazioni che ha fatte sul mio ordine del giorno l'onorevole senatore Sclopis, non gli scemano punto forza; anzi, se vi fosse qualche cosa da aggiungere in appoggio, io direi che le considerazioni svolte dal medesimo compiono un tale ufficio, poichè egli non avrebbe combattuto, non avrebbe tolto di mezzo quella specie di conflitto che risulta dall'articolo della convenzione del 1846.

Ora io osservo che queste considerazioni appunto sono quelle che potrebbero dimostrare l'opportunità dell'ordine del giorno proposto: ma io sono lieto di avere provocato delle spiegazioni dal signor ministro di marina, agricoltura e commercio, che mi sembrano talmente soddisfacenti, che non ho nessuna difficoltà di ritirare il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'ordine del giorno,

non mi resta che interrogare il Senato se voglia tenere per chiusa la discussione.

(La discussione è chiusa.)

Essendo chiusa la discussione, chiamo il voto del Senato sull'articolo unico della legge.

(Il Senato adotta.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	55
Voti favorevoli	50
Voti contrari	5

(Il Senato adotta.)

L'ordine del giorno di domani alle ore due, sarà la discussione intorno alle convenzioni postali.

La seduta è levata alle ore 5.